

- Documenti: a tutta proroga
- Contributi per la formazione
- Albo Gestori Ambientali: proroghe e novità
- Integrazione salariale per crisi aziendale
- Investimenti: cumulo dei crediti d'imposta
- Chiarimenti alla Legge di Bilancio
- Ue alza i massimali degli aiuti di Stato



DOCUMENTI: A TUTTA PROROGA

Circolare MIT n.2143 del 21.1.21 e Regolamento Parlamento UE dell'11.2.21

Di proroga in proroga. A un mese circa di distanza dalla circolare n. 2143 del 21 gennaio 2021 con cui il ministero dei Trasporti italiano aveva aggiornato, dopo lo slittamento al 30 aprile 2021 del termine dello stato di emergenza, tutte le proroghe delle scadenze di patenti, CQC, certificati ADR e altre abilitazioni fino al prossimo 29 luglio 2021, il Parlamento Europeo lo scorso 11 febbraio ha approvato il Regolamento proroghe di validità in ambito comunitario di documenti e attestati di interesse per il trasporto, ulteriori rispetto a quelle contenute nel Regolamento 698/2020. Senonché siccome tale atto normativo copriva il periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, il nuovo Regolamento concede altra proroga di 10 mesi che copre dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021. Andiamo a vedere per quali documenti, ricordando che ogni Stato membro può decidere sia di chiedere alla Commissione, entro il 31 maggio prossimo, ulteriore proroga di non oltre 6 mesi per le scadenze di CQC, patenti, tachigrafi, revisioni e licenze comunitarie, sia di usufruire delle proroghe un po' come successo con il Regolamento 698/2020.

CQC. I termini per completare la formazione periodica scaduti tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono prorogati di 10 mesi, così come la validità della marcatura del codice armonizzato "95", apposta sulla patente di guida o sulla CQC sulla carta di qualificazione del conducente. Se la stessa marcatura in base al Regolamento 698/2020 scadeva tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 è prolungata di altri 6 e comunque non oltre il 1° luglio 2021.

Patenti. La validità di patenti di guida scadute o in scadenza tra settembre 2020-giugno 2021 è prorogata per 10 mesi dalla data di scadenza, mentre quella la cui scadenza cadeva nello stesso periodo è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021.

Ispezione tachigrafi. Le ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi in scadenza tra settembre 2020-giugno 2021 devono essere condotte entro 10 mesi dalla data in cui si sarebbero dovute svolgere.

Carte conducente. Se l'autista richiede rinnovo della carta tachigrafica ai sensi del paragrafo 1, art. 28 del

Regolamento 165/2014 tra settembre 2020-giugno 2021, le autorità statali competenti rilasciano nuova carta entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quel momento all'autista può applicare la procedura prevista dalla normativa per carte sottratte, danneggiate o smarrite (ovvero quella di stampa a inizio e fine viaggio le indicazioni necessarie su veicolo, conducente e periodi di guida) a condizione che possa dimostrare di aver richiesto nei termini (entro 15 giorni prima della scadenza) il rilascio della nuova carta. Se invece l'autista ha chiesto sostituzione tra settembre 2020-giugno 2021, le autorità rilasciano carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta e il conducente può guidare fino a quando non la riceve se dimostra di aver restituito la carta alle autorità perché danneggiata o non funzionante.

Controlli tecnici e revisioni. I controlli tecnici che per legge si sarebbero dovuti svolgere settembre 2020-giugno 2021 sono prorogati per 10 mesi, così come i certificati di revisione, con data di scadenza nello stesso periodo.

Accesso alla professione. Rispetto al requisito di stabilimento, se la condizione relativa ai veicoli in disponibilità non può essere soddisfatta tra settembre 2020-giugno 2021, le autorità possono concedere all'impresa un termine non superiore a 12 mesi per il reintegro del requisito. Lo stesso per l'idoneità finanziaria rispetto agli esercizi relativi allo stesso periodo. Se la decisione dell'autorità è intervenuta tra il 28 maggio e l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dando all'impresa un termine per provvedere alla regolarizzazione, l'autorità può prorogare tale termine sempre che non fosse già scaduto alla data di entrata a regime del medesimo regolamento. Il termine prorogato non potrà superare i 12 mesi.

Licenze comunitarie e attestato conducente. La validità delle licenze comunitarie in scadenza tra settembre 2020-giugno 2021 si considera prorogata di 10 mesi, al pari delle copie certificate conformi e agli attestati del conducente;

Il Regolamento entra in vigore dopo 11 giorni dalla pubblicazione nella GUCE.



CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE

Decreto MIT 23.1.21 (G.U. n. 24 del 30.1.21)

Con questo decreto è entrata in vigore dal 31 gennaio la disciplina dei contributi per complessivi 5 milioni di euro di incentivi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per il 2020. Vediamo le principali novità:

Modalità. Lo svolgimento dei corsi di formazione a distanza costituisce la modalità preferenziale. L'attività formativa deve essere avviata a partire dal 19 aprile 2021 e concludersi entro il 6 agosto 2021.

Soggetti destinatari. Destinatari delle azioni di formazione professionale sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti siano inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni; le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono aver sede principale o secondaria in Italia, esser regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e possono connotarsi come raggruppamenti di imprese.

Oggetto. Sono finanziabili piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere da realizzare tramite soggetti attuatori che siano diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti nel Comitato Centrale dell'Albo Autotrasportatori, o loro articolazioni territoriali, nonché tramite altri soggetti che costituiscano associazioni temporanee di impresa o di scopo con i predetti enti.

Domande. Per accedere ai contributi a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del 19 marzo 2021, va presentata domanda in via telematica, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante, secondo specifiche modalità pubblicate sul sito della Società R.A.M. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

È possibile la presentazione di una sola domanda per impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa.

Incentivi. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo soglie, in base alla tipologia di impresa:

- microimprese: 15.000 euro (occupano meno di 10 unità);

- piccole imprese: 50.000 euro (meno di 50 unità);
- medie imprese: 130.000 euro (meno di 250 unità);
- grandi imprese: 200.000 euro (numero pari o superiore a 250 unità)
- raggruppamenti di imprese: possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo con un tetto massimo di euro 800.000.

Entro e non oltre 45 giorni dal termine di ciascun progetto formativo, va inviata in via telematica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme. Le modalità di invio della rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti si reperiscono sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione Autotrasporto merci-Documentazione-Autotrasporto contributi ed incentivi.

La Commissione esaminatrice procede, entro il 14 aprile 2021, alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunica ai richiedenti, tramite posta elettronica certificata, l'eventuale esclusione. Contestualmente la Commissione e RAM procederanno alla pubblicazione sul sito del MIT nella sezione *Autotrasporto merci > Documentazione > Autotrasporto Contributi ed Incentivi* sul sito www.ramspa.it > nella sezione *Incentivi > Formazione professionale dell'elenco delle domande presentate completo dell'indicazione delle rispettive somme di spesa preventivate, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedurali*. Tale elenco verrà aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione delle singole fasi procedurali.

Il MIT si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonché di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l'iniziativa.



ALBO GESTORI AMBIENTALI: PROROGHE E NOVITÀ

Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, circolare n. 3 del 11.2.21

Con questa circolare tutte le iscrizioni all'albo gestori, con scadenza nel periodo tra il 30 gennaio ed il 30 aprile 2021, sono prorogate di validità fino al 29 luglio 2021, ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo stesso. La circolare prevede anche che, ai fini del legittimo esercizio dell'attività oggetto di iscrizione, l'impresa abbia l'obbligo di:

- rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti, in mancanza può incorrere in procedimenti disciplinari e in relative sanzioni;
- prestare garanzie, per i casi previsti (iscrizione nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), tramite fidejussione, o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura

IL TUO FORNITORE DI SERVIZI E SOLUZIONI

RIMBORSO IVA E ACCISE | PEDAGGI E TUNNEL | SALARIO MINIMO | PRENOTAZIONI TRAGHETTI E TRENI | CARTE CARBURANTE

VIALTIS è un gruppo indipendente dedicato esclusivamente alle società di trasporto internazionale.

Dal 1982 abbiamo sviluppato rapporti commerciali di lunga data con piccoli e grandi trasportatori in tutta Europa.



del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell'iscrizione a quella del 29 luglio 2021;

- comunicare la variazione dell'iscrizione;
- indicare per tipologia, le carrozzerie mobili che equipaggiano ciascun veicolo adibito al trasporto rifiuti, indicando i codici EER dei rifiuti movimentati, così da garantire per ciascuna tipologia l'abbinamento preciso tra la carrozzeria mobile ed i rifiuti effettivamente trasportati. Le tipologie di carrozzerie mobili sono: Containers; Casse mobili; Cisterne; Compattatori; Cassoni.

Per ogni tipologia di veicolo deve essere redatta un'attestazione di idoneità da parte del Responsabile

Tecnico dell'impresa (secondo il modello A allegato alla delibera 3/2020, come modificata dalla circolare dell'Albo Gestori n.1 del 4 febbraio 2021).

A carattere transitorio, si stabilisce che i provvedimenti d'iscrizione già in vigore verranno aggiornati subito in caso di variazioni o integrazioni richieste dalle imprese, e in mancanza entro il 31 dicembre 2021.

Per facilitare le imprese che chiedono variazioni o integrazioni ai loro provvedimenti d'iscrizione, l'albo gestori ha reso disponibile una guida per la nuova gestione dei veicoli scarrabili e delle carrozzerie mobili e un tutorial video su Youtube.



INTEGRAZIONE SALARIALE PER CRISI AZIENDALE

Decreto del Ministero del Lavoro del 15.12.20 (G.U. n. 10 del 14.1.21)

Con questo decreto, le imprese in difficoltà a causa dell'emergenza Covid possono richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale (CIGS) pur in assenza del piano di risanamento e con sospensione anche in deroga al limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato limitatamente ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività

produttiva. In particolare, le domande di trattamento di integrazione salariale straordinaria relative all'anno 2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica, potranno presentarsi anche in mancanza dei due requisiti, considerata l'impossibilità, o comunque l'estrema difficoltà, per le aziende di predisporre dei piani di risanamento, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale.



INVESTIMENTI: CUMULO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Agenzia delle entrate. Interpello n.75 del 02.2.21

L'Agenzia delle Entrate con questo interpello, è intervenuta in materia di cumulabilità con altre agevolazioni del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali Industria 4.0. A parere dell'Agenzia, il credito d'imposta è cumulabile nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente il cumulo.

Il credito d'imposta riguarda le imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive presenti nel territorio dello Stato, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Con la legge di bilancio 2021 il credito d'imposta viene esteso fino al 31 dicembre 2022 e ove entro il 31/12/2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, a giugno 2023.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/00L	1030	1034	1031	1038	1039	1042

rilevazione del 15.2.21

LA FEBBRE DEL GASOLIO





CHIARIMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO

Mediocredito Centrale, circolare n. 2 del 27.1.21

Con questa circolare, Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore, ha comunicato chiarimenti operativi a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte alla Legge di Bilancio. Vediamoli in dettaglio:

- l'intervento del Fondo, a partire dal 1° marzo 2021, è destinato alle "imprese diverse dalla PMI" con un numero di dipendenti non superiore a 249;
- viene definita la documentazione e la relativa annualità da utilizzare per individuare i parametri di riferimento per le richieste di garanzia (prevista nel DL Liquidità);

- possibile richiedere la conferma della garanzia del Fondo, a seguito dell'estensione della durata dei finanziamenti garantiti (3.2 del Framework Temporaneo) qualora gli stessi non siano già stati perfezionati alla data della richiesta di conferma; se invece già perfezionati alla data della richiesta di conferma, è fatta salva la possibilità per i soggetti finanziatori di estendere la durata del finanziamento e per i soggetti garanti di estendere la durata della loro garanzia. In questi casi, il soggetto richiedente dovrà inviare al Gestore richiesta di conferma della garanzia che sarà confermata d'ufficio e dunque senza comunicazione di esito.



AIUTI DI STATO: BRUXELLES ALZA E RIVEDE I TETTI

Comunicato stampa Commissione Europea del 28.1.21

La Commissione Europea ha reso nota la decisione di prorogare fino al 31 dicembre 2021 il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di Covid. La Commissione, inoltre, ha deciso di ampliare i massimali fissati come segue:

- 225.000 euro per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro);
- 270.000 euro per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 euro);
- 1,8 milioni di euro per le imprese attive in tutti gli altri settori (precedentemente 800.000 euro).

I massimali possono essere combinati con gli aiuti de minimis fino a 200.000 euro (30.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura e 25.000 euro per il settore agricolo) a favore della stessa impresa in tre esercizi finanziari, purché rispetti i requisiti del Regolamento de minimis.

Innalzato da 3 a 10 milioni di euro per impresa, il massimale per concedere aiuti per la copertura dei costi fissi non coperti da ricavi

di imprese con perdite di fatturato di almeno il 30% durante il periodo eleggibile rispetto allo stesso periodo del 2019.

Gli Stati membri possono decidere di innalzare i tetti di misure agevolative già concesse, comunicando alla Commissione europea l'intenzione e il nuovo budget previsto. La Commissione consentirà, inoltre, agli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili (garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi nell'ambito del Quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, purché siano soddisfatte le condizioni del Quadro stesso.

Infine, tenendo conto della persistente mancanza generale di capacità privata sufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi dell'elenco dei paesi a rischio assicurabile sul mercato, la Commissione europea prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 della rimozione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi con "rischio assicurabile sul mercato".



CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,3720	0,0250	0,0910	0,0480	0,0210	0,2830	0,1250	1,6150	1,0200	0,2050	2,8400
60.000	0,4330	0,3720	0,0250	0,0910	0,0320	0,0140	0,1890	0,1250	1,2810	0,6800	0,1370	2,0980
80.000	0,3250	0,3720	0,0250	0,0910	0,0240	0,0110	0,1420	0,1250	1,1150	0,5100	0,1030	1,7280
100.000	0,2600	0,3720	0,0250	0,0910	0,0190	0,0080	0,1130	0,1250	0,0130	0,4080	0,0820	1,5030



CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3480	0,0250	0,0910	0,0720	0,0590	0,3600	0,1340	1,8890	1,1730	0,2050	3,2670
60.000	0,5330	0,3480	0,0250	0,0910	0,0480	0,0390	0,2400	0,1340	1,4580	0,7820	0,1370	2,3770
80.000	0,4000	0,3480	0,0250	0,0910	0,0360	0,0290	0,1800	0,1340	1,2430	0,5870	0,1030	1,9330
100.000	0,3200	0,3480	0,0250	0,0910	0,0290	0,0240	0,1440	0,1340	1,1150	0,4690	0,0820	1,6660

COSTI DI GESTIONE GENNAIO 2021

Nel mese iniziale dell'anno, e in continuità con il trend già registrato nell'ultima parte del precedente esercizio, si è osservato un nuovo robusto incremento del costo del gasolio annotato sia in termini assoluti sia di media ponderata del periodo di osservazione. Allo stesso tempo, i rimanenti costi continuano a mostrare una sostanziale stabilità e stagnazione; fa eccezione un lieve raffreddamento di quello assicurativo medio, come del resto già da tempo notato e come probabile conseguenza del complesso periodo pandemico attraversato.